7.2.1 sostegno alla creazione di impianti di produzione e distribuzione di energia, gas e calore, da fonti rinnovabili attraverso l'utilizzo delle biomasse forestali nelle zone rurali

Sub-misura 7.3 – installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione on line;

- 7.3.1 Accessibilità alla banda ultra-larga nelle zone rurali
- 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali

Sub-misura 7.4 – investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali, ricreative e della relativa infrastruttura

7.4.1 investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi locali di base per ridurre l'isolamento nelle zone rurali

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali

Sottomisura:

• 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

In un contesto quale è quello di riferimento del Programma in cui è presente di un numero consistente di comuni di piccola e piccolissima dimensione, (l'80% dei comuni ha una dimensione demografica fino a 5000 abitanti) molti dei quali ricadenti nelle aree rurali più svantaggiate (aree D), ed alla luce dell'importante contributo che l'adozione di efficaci principi di programmazione, anche in forma associata tra comuni può apportare in termini di miglioramento della capacità di *governance* locale, l'intervento si propone la finalità di sostenere e rafforzare i processi di programmazione all'interno dei comuni in cui sono più evidenti le difficoltà di programmazione ed è maggiormente richiesta una visione di sviluppo dei servizi comunali di base di natura associata.

Inoltre, come si è potuto registrare nel precedente periodo di programmazione 2007/2013, attraverso l'attuazione del Progetti Integrati per le Aree Rurali (PIAR), proprio la mancanza di una visione e progettazione coordinata dello sviluppo dei servizi locali, è stata una delle debolezze nell'attuazione degli interventi PIAR, i quali non sempre si sono dimostrati in grado di intervenire in una logica di

prioritarizzazione degli interventi rispetto a fabbisogni identificati.

Per le motivazioni sopra indicate, l'intervento in proposta, rappresenta uno strumento operativo per intervenire sulla capacità degli enti territoriali di classificare i fabbisogni locali e di intervenire coerentemente, contribuendo, così, al fabbisogno F23, consentendo una coerente integrazione degli interventi sull'offerta di servizi alle popolazioni locali, ed al fabbisogno F24, contribuendo alla razionalizzazione della progettazione integrata.

Nella logica di azione dell'intervento, esso contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus Area 6A ed indirettamente alla Focus area 6C, in quanto è in grado di guidare un processo di implementazione dei servizi di base, anche attraverso l'utilizzo delle ICT.,

L'intervento contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto una corretta programmazione delle infrastrutture e dei servizi locali è in grado di determinare un più corretto uso del suolo. Ed all'obiettivo trasversale **clima** in quanto i piani di sviluppo comunale saranno selezionati in base alla loro capacità di tenere esplicitamente conto delle variabili di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento, al fine di concentrare le risorse solo sui soggetti istituzionali che vivono maggiori condizioni di debolezza oggettiva, viene attuato nell'ambito delle aree rurali C e D della Regione.

L'intervento, anche al fine di accompagnare i processi di aggregazione degli enti locali territoriali (unioni, fusioni) ed i processi di gestione associata di determinate funzioni, sostiene la stesura e l'aggiornamento di Piani di sviluppo di comuni situati nelle zone rurali (C-D) e di servizi comunali proposti da aggregazioni di comuni contigui.

L'intervento si concretizza nel sostegno all'acquisizione di attività di consulenza mirata all'elaborazione o aggiornamento dei Piani di sviluppo comunali o di piani di sviluppo proposti da aggregazioni di comuni contigui, dei servizi di base. In particolare vengono sostenute azioni di indagini preliminari e sopralluoghi finalizzati alla definizione del quadro conoscitivo, compresa la stesura degli elaborati definitivi per la predisposizione dei piani.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico Enti Locali – e successive modifiche ed integrazioni (per l'individuazione delle forme associative tra pubbliche amministrazioni).

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267 Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 165, comma 7 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 13, comma 3 del d. lgs 170/2006 (per la

definizione dei Piani di sviluppo dei comuni).

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Comuni, associazioni di Comuni, partenariati di Comuni contigui.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili al presente intervento:

- Servizi di consulenza tecnico-scientifica che fanno riferimento a prestazioni di carattere tecnicoscientifico utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o imprese);
- Elaborazione e produzione di dati, testi regolamentari e tecnico/scientifici;
- Elaborazioni di cartografie;
- Redazione dei piani di sviluppo dei comuni e dei servizi locali di base, nelle zone rurali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono considerati beneficiari dell'aiuto concesso attraverso il presente intervento:

- i Comuni con una popolazione inferiore od uguale a 5.000 abitanti ricadenti nelle aree rurali C e D del PSR;
- le associazioni costituite a norma di legge, o i partenariati di comuni a condizione che ogni singolo comune abbia una popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti ed i quali raggiungono una popolazione complessivamente aggregata non superiore a 15.000 abitanti. Tutti i comuni associati devono ricadere nelle aree rurali C e D del PSR.

La domanda di aiuto sarà corredata, almeno, dalla seguente documentazione:

- relazione illustrativa che descriva:
 - o lo stato attuale degli atti amministrativi adottati per la programmazione del territorio comunale o dei territori dell'aggregazione di comuni contigui;
 - o le motivazioni che inducono all'adozione del Piano;
 - o le fasi attuative per la stesura/aggiornamento del Piano;

- o le tematiche programmatorie oggetto di esame da parte del Piano;
- o il piano finanziario dell'intervento;
- o utilizzo ai fini programmatori del Piano
- o la coerenza del percorso di costruzione del piano con gli altri strumenti programmatori del territorio, i piani e le strategie di sviluppo locale (inclusi quelli di natura sovracomunale) già elaborati e di interesse per l'area territoriale oggetto del Piano
- deliberazione dell'Ente con cui si approva la relazione illustrativa di cui al punto precedente.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

• l'approvazione e l'adozione da parte del Consiglio comunale del comune beneficiario (in caso di piano di sviluppo per singolo comune) del piano di sviluppo elaborato mediante l'intervento quale strumento di programmazione; l'approvazione e l'adozione da parte dei Consigli comunali di ciascuno dei comuni associati/in partenariato (in caso di piano di sviluppo proposto dall'aggregazione di comuni contigui), quale strumento di programmazione.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- all'assegnazione di preferenza alle domande di sostegno presentate da associazioni e partenariati di Comuni;
- al grado di marginalità del territorio rurale interessato, con priorità ai territori ricadenti nelle aree rurali "D" per come classificate dal programma;
- alla minore densità abitativa del territorio interessato:
- alle tematiche valutate dal piano di sviluppo comunale o del piano di sviluppo associato in termini di adattabilità ai cambiamenti climatici ed agli aspetti ambientali.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Spesa massima ammissibile 15.000€

100% del valore delle spese ammissibili

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.
Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma è stato rilevato un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi (ECR4).
8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione
Il rischio rilevato può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione.
In particolare, si prevede l'adozione di una check-list già che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
-
8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione. 3.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso L'informazione non è pertinente per l'intervento. 3.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 L'informazione non è pertinente per l'intervento
L'informazione non è pertinente per l'intervento. 3.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
L'informazione non è pertinente per l'intervento. 3.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
3.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di call'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
L'informazione non è pertinente per l'intervento
Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala pregrande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
L'informazione non è pertinente per l'intervento.
Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, de regolamento delegato (UE) n. 807/2014
L'informazione non è pertinente per l'intervento.
requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolament delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.
Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale C(2014) 1460]
L'informazione non è pertinente per l'intervento.